



**COMUNE DI
FARA OLIVANA CON SOLA
PROVINCIA DI BERGAMO**

**REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 **Consiglieri Comunali**

1. L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti, ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.
3. Essi durano in carica fino alla elezione dei nuovi, a qualunque causa dovuta, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione al Consiglio ed alle commissioni consiliari, ove costituite, nella misura stabilita dalla legge, con le eventuali variazioni della stessa deliberate dal Consiglio Comunale.

ART. 2 **Prima seduta del Consiglio - Consigliere anziano**

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto. Per la circostanza il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco neo-eletto.
2. E' Consigliere anziano colui che ha riportato il maggior numero di voti, sommando i voti di lista a quelli di preferenza, con esclusione dei candidati alla carica di Sindaco.
3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Sindaco, va contestualmente partecipato al Prefetto.

ART. 3 **Primi adempimenti del Consiglio**

1. Nella sua prima seduta, il Consiglio Comunale procede, subito dopo la convalida degli eletti, alla presa d'atto del giuramento del Sindaco, della nomina degli Assessori e del Vice-Sindaco.

GRUPPI CONSILIARI

ART. 4 **Composizione**

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai Consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I Consiglieri, che non intendono far parte dei Gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire, alla Segreteria del Comune, nei 5 (cinque) giorni successivi alla prima seduta, dichiarazione di appartenenza ad un diverso Gruppo.
3. I Consiglieri, che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica, debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro i 5 (cinque) giorni successivi alla data della deliberazione di surroga.
4. I Consiglieri che intendono aderire o dar vita ad un diverso Gruppo, debbono darne immediata comunicazione alla Segreteria del Comune.

ART. 5

Costituzione

1. Nella prima seduta del consiglio Comunale successiva a quella d'insediamento, di norma, i gruppi consiliari comunicano al Sindaco il nominativo del proprio capogruppo. Fino a tale comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere "anziano" del gruppo.
2. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o temporanea supplenza del proprio Capogruppo.
3. Ai gruppi consiliari sono assicurati idonei locali, arredi e strumentazione informatica, necessari al funzionamento dei gruppi stessi, compatibilmente con le disponibilità del Comune.

ART. 6

Notizie sulla costituzione

1. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'assemblea della avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari e di ogni successiva variazione.

ART. 7

Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei Capigruppo, costituiti ai sensi dell'art. 5, è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario, anche su determinazione della Giunta Comunale o a richiesta di uno o più Capigruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio Comunale, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

TITOLO II

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI O TEMPORANEE

ART. 8

Istituzione

1. Il Consiglio Comunale, una volta insediatosi, ha la facoltà di stabilire le commissioni consiliari permanenti, ciascuna delle quali è formata da sei consiglieri, eletti con criterio proporzionale.
2. Ciascuna commissione ha un Presidente eletto nella prima seduta dai componenti stessi. Il Presidente attribuisce ad un membro della commissione le funzioni di Vice-Presidente.
3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche.
4. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.
5. Il Consiglio può nominare una commissione consiliare di indagine sull'attività dell'Amministrazione, nonché commissioni temporanee con il compito di esaminare o seguire problemi specifici di particolare importanza. Esse sono formate da sette membri di cui n. 4 della maggioranza e n. 3 della minoranza. Il Sindaco e gli Assessori non possono farne parte. Alla Commissione di indagine non può opporsi il segreto d'ufficio. La Presidenza spetta alle opposizioni.
6. In ogni commissione devono essere assicurate le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna (Legge 125/10.04.1991).

ART. 9

Costituzione

1. Ciascun Gruppo designa i propri rappresentanti in seno ad ogni commissione in numero pari a quello assegnatogli, ai sensi dell'art. 8. I Capigruppo ne danno immediata comunicazione alla Segreteria del Comune.
2. Con le modalità previste nel precedente comma, si procede anche per la sostituzione dei commissari designati.
3. Le commissioni sono nominate, una volta acquisite le designazioni, con deliberazione consiliare, in maniera da assicurare, in seno a ciascuna, la rappresentanza proporzionale a tutti i Gruppi presenti in Consiglio.
4. Ogni consigliere può far parte contemporaneamente di più commissioni consiliari.

ART. 10

Notizie sulla costituzione

1. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'assemblea della elezione del presidente e della designazione del Vice-Presidente di ciascuna commissione.

ART. 11

Insedimento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro 15 (quindici) giorni dalla data della relativa deliberazione consiliare. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco.

ART. 12

Convocazione

1. Il Presidente, anche di intesa con il Vice-Presidente, convoca la commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. Il Vice-Presidente collabora con il Presidente nella direzione della commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano tra i presenti.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco.

ART. 13

Funzionamento - Decisioni

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di commissari in grado di esprimere, ai sensi del precedente art. 8, un voto pari almeno alla metà più uno dei componenti della commissione stessa.
2. Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti rappresentati dai commissari presenti.
3. I Commissari hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle riunioni riguardanti interessi propri o di congiunti o di affini fino al quarto grado civile.

ART. 14

Partecipazione del Sindaco

1. Il Sindaco non può essere eletto componente delle commissioni. Tuttavia ha facoltà di prendere parte alle sedute delle commissioni.
2. Può, infine, chiedere di essere sentito sugli argomenti in discussione.

ART. 15

Segreteria - Verbalizzazione

1. Il Segretario della Commissione è un componente designato dal Presidente. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 16

Assegnazione compiti

1. Il Sindaco assegna alle singole Commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti, su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato facendo constatare la non avvenuta acquisizione del parere della Commissione competente.

ART. 17

Indagini conoscitive

1. Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo, possono procedere all'audizione del Segretario Comunale e dei titolari degli Uffici comunali nonché degli Amministratori e dei Dirigenti di Enti e Aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

ART. 18

Commissioni di controllo o di garanzia

1. Il Consiglio può procedere alla istituzione di Commissioni speciali di controllo, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica di ciascun Gruppo consiliare. La Presidenza spetta alle opposizioni.
2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti.
3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

ART. 19

Sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche e l'avviso di convocazione, che deve essere consegnato agli interessati cinque giorni prima della seduta, viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per garantire la pubblicità delle sedute stesse.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando gli argomenti trattano questioni, comportamenti ed apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

ART. 20

Consulte Comunali

1. Il Consiglio Comunale istituisce le Consulte approvando il relativo Regolamento d'applicazione in cui devono essere determinate le competenze, la durata ed i poteri. I Componenti le Consulte possono non essere Consiglieri Comunali ed il loro numero potrà variare a seconda delle determinazioni del Consiglio Comunale. La composizione, comunque, dovrà rispettare il rapporto numerico esistente fra maggioranza e minoranza, salvo diversa decisione consiliare da adottarsi all'unanimità con la presenza, almeno, di un rappresentante di minoranza.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

ART. 21

Sedute

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco che dichiara aperta e chiusa la seduta.
2. Il Consiglio Comunale si riunisce di pieno diritto in seduta ordinaria per l'approvazione del Bilancio di Previsione, del Conto Consuntivo, dello Statuto e relative modifiche nonché per l'adozione del P.G.T. e relative varianti ed in seduta straordinaria in tutte le altre occasioni.

ART. 22

Convocazione

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti da consegnare a domicilio o mediante posta elettronica. A tal fine ogni consigliere comunica alla Segreteria del Comune l'indirizzo di posta elettronica alla quale far pervenire l'avviso di convocazione nonché eventuali altre comunicazioni.
2. L'avviso si ha per recapitato anche quando non sia stato possibile effettuarne la consegna a domicilio, per assenza del destinatario o dei familiari.
3. Il Consigliere residente fuori Comune deve eleggere domicilio nel Comune ai fini della consegna degli inviti per le sedute consiliari.
4. L'avviso per le sedute ordinarie e straordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione. La documentazione degli argomenti all'ordine del giorno, dovrà essere depositata a disposizione almeno 3 giorni prima.
5. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri presenti. L'avviso va consegnato 24 ore prima anche nei casi di 2^a convocazione e di aggiornamento, ai Consiglieri, rispettivamente, non intervenuti o che risultino assenti nel momento in cui la seduta di prima convocazione sia stata sciolta.
6. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
8. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata in Segreteria, unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.
9. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data di seconda convocazione.
10. Contestualmente all'affissione all'albo pretorio l'elenco ed il testo delle deliberazioni (senza allegati) della Giunta sono comunicati ai capigruppo esclusivamente per posta elettronica. Con lo stesso mezzo saranno trasmessi tutti gli altri provvedimenti di cui chiedono copia o di cui abbiano diritto di ricevere copia.

ART. 23

Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare il Sindaco.
2. E' inammissibile la presenza in aula dei componenti il Consiglio Comunale che hanno parte direttamente o indirettamente per parenti ed affini fino al quarto grado, in argomenti afferenti loro interessi o interessi loro contrastanti con l'Ente.
3. In fase di adozione di strumenti urbanistici generali e loro varianti, non si configura a carico dei medesimi componenti alcuna incompatibilità di cui al precedente 2 comma, salvo situazioni particolarmente rilevanti di interessi specifici.
4. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

5. I Consiglieri che invece escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.
6. Al Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è consentito ricoprire incarichi e svolgere funzioni non in contrasto con le norme che disciplinano le ineleggibilità e le incompatibilità.

ART. 24

Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente che non ha potuto aver luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non è potuta proseguire per essere venuto a mancare il numero legale. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare il Sindaco.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello della prima, deve essere recapitato ai Consiglieri Comunali nei termini e nei modi di cui all'art. 22, Comma 5.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 22.

ART. 25

Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e ad un quinto dei Consiglieri assegnati, arrotondato per eccesso all'unità superiore.
2. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un Gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Il Presidente, accertato che la richiesta sia stata firmata dal necessario numero di consiglieri, procede alla convocazione, non potendosi esprimere sull'ammissibilità dell'oggetto, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o manifestamente estraneo alle competenze dell'assemblea, in nessun caso potrebbe essere posto all'ordine del giorno.

ART. 26

Sedute - Adempimenti preliminari

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.

ART. 27

Mancanza del numero legale

1. Qualora, dopo l'appello nominale eseguito a cura del Segretario, non sia stato raggiunto il numero legale dei Consiglieri presenti, il Sindaco può differire l'inizio della seduta fino a 60 minuti, al termine dei quali, se persiste tale mancanza, la seduta viene dichiarata deserta.

ART. 28

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui, con motivata deliberazione, viene diversamente stabilito.
2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

ART. 29

Sedute aperte

1. Per la discussione di argomenti di particolare interesse sociale, possono essere convocate sedute consiliari aperte. Nel corso di tali sedute il Presidente può dare la facoltà di intervento a singoli cittadini, rappresentanti di associazioni, movimenti o categorie di cittadini, nonché ad esperti o esponenti di enti, organismi o uffici pubblici e privati. Nel corso delle sedute aperte non sono ammesse votazioni e gli interventi hanno una durata massima di 15 minuti. Non sono ammesse repliche se non per fatto personale.
2. Il Presidente del Consiglio, riunito in seduta aperta, può comunque acquisire elementi, richieste e proposte emerse dalla discussione e demandarle alla Giunta affinché, dopo averne esaminati i contenuti e la legittimità, possa ricavarne materia idonea ad essere sottoposta al Consiglio Comunale.

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

ART. 30

Ordine durante le sedute

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nell'aula nella parte riservata ai consiglieri comunali, se non a richiesta del Sindaco.

ART. 31

Sanzioni disciplinari

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.
2. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione del Consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dell'aula e quindi dai lavori di un Consigliere, che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

ART. 32

Disordini in aula

1. Quando via siano disordini in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, può sciogliere la seduta o proseguire a porte chiuse.

ART. 33

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservati ai Consiglieri, è ammesso ad assistere, alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

ART. 34

Prenotazione per la discussione

1. I Consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, devono previamente informarne il Sindaco e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.
3. E' facoltà del Sindaco dare la parola anche ai Consiglieri che non si erano prenotati nei tempi stabiliti dal comma 1.

ART. 35

Svolgimento interventi

1. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I Consiglieri, iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco, non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

ART. 36

Durata interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso del Sindaco d'intervenire nella discussione, parla dal proprio posto e rivolto al Sindaco.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a. i dieci minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti il bilancio di previsione, il conto consuntivo, lo statuto e relative modifiche nonché per l'adozione del PGT e relative varianti;
 - b. i cinque minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza;
 - c. i cinque minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;
 - d. i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.
3. Quando il Consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
4. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, per due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.
5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di dieci minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

ART. 37

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione; questa prosegue solo se il Consiglio non la respinga a maggioranza.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un Consigliere a favore ed uno contro.

5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo Consigliere per Gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

7. I richiami al Regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.

8. Ove il Consiglio venga, dal Sindaco, chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

ART. 38

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista, sulla questione posta decide il Consiglio, per alzata di mano e senza discussione.

3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunciate o per rettificare queste.

ART. 39

Udienze conoscitive

1. Il Consiglio, può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del Comune.

2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario Comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, Difensore Civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

4. Durante l'udienza del Segretario Comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco ad uno dei Consiglieri presenti.

ART. 40

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, un Consigliere per ogni Gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio Gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Gli altri Consiglieri possono intervenire solo se il loro voto è difforme da quello del Gruppo.

3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

ART. 41

Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si può procedere alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.

2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

ART. 42

Votazione

1. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza di due Consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito.
4. Salvo che per gli atti espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti coloro che si astengono e quelli che escono dall'aula prima della votazione.
5. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La proposta comunque, può essere riproposta al Consiglio in un'adunanza successiva.

ART. 43

Irregolarità nella votazione.

1. Qualora si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

ART. 44

Verbalizzazione delle riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale. Qualora i consiglieri intendessero chiedere l'inserimento, nel verbale, dei propri interventi essi devono essere già dotati del proprio testo scritto di intervento e dagli stessi firmato, e devono fornirne copia al Segretario Comunale, contestualmente o dopo l'avvenuta lettura dello stesso.
2. Essi sono firmati dal Sindaco-Presidente e dal Segretario.
3. Possono essere predisposte registrazioni delle sedute consiliari, mediante apposito impianto, la cui trascrizione costituisce un mero ausilio per il segretario verbalizzante. L'accesso alle registrazioni – salvo che venga richiesto dalla magistratura – non rientra nell'ambito applicativo della L. 241/1990 e dell'art. 43 del DLgs. 267/2000 e può essere autorizzato esclusivamente dal Sindaco.

ART. 45

Diritti dei Consiglieri

1. Il verbale riporta il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da non arrecare danno alle persone.

ART. 46

Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni di Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

ART. 47

Segretario - Incompatibilità

1. Il Segretario Comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero interessi di suoi parenti od affini entro il quarto grado.
2. In tal caso il Sindaco sceglie fra i consiglieri presenti, a chi affidare le funzioni di Segretario verbalizzante.

3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti del Consiglio Comunale. Su invito del Sindaco, quando egli lo ritenga necessario, il Segretario esprime parere consultivo, giuridico - amministrativo e fornisce informazioni e notizie su argomenti che il Consiglio sta esaminando.

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

ART. 48

Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici ogni notizia ed informazione utile per l'espletamento del proprio mandato. Detto diritto si estende anche alle attività delle aziende comunali e degli enti dipendenti.
2. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici gli atti necessari che permettano loro ogni utile iniziativa per influire sull'attività dell'ente. Per le aziende ad enti dipendenti, l'accesso è limitato agli atti che la singola azienda, di propria iniziativa o a seguito di esplicita richiesta, ha trasmesso al Comune. Il diritto di accesso agli atti deve essere esercitato direttamente dal consigliere. Non è ammesso l'accesso in presenza di un terzo, seppure qualificato come consulente del consigliere stesso.
3. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi espressamente previsti dalla legge. Pertanto, i dati e gli atti acquisiti possono essere utilizzati per le sole finalità pertinenti il mandato amministrativo.
4. I consiglieri non sono tenuti a specificare i motivi della richiesta di accesso e del rilascio di copia degli atti. La richiesta di accesso agli atti da parte dei consiglieri deve essere redatta in forma scritta.
5. Il rilascio di copia degli atti a favore dei consiglieri è effettuato senza alcun addebito di costi di riproduzione. Deve essere effettuato, di norma, entro 30 giorni. Qualora il responsabile del servizio competente a rilasciare copia degli atti ritenga che, per motivi organizzativi, non si a possibile soddisfare la richiesta in detto tempo, comunica entro 30 giorni i tempi necessari per soddisfare la richiesta.
6. Il diritto di accesso deve essere esercitato compatibilmente con gli orari degli uffici e le relative esigenze organizzative in modo da non risultare eccessivamente gravoso. Le richieste non devono essere formulate in modo generico.
7. Il diritto di accesso non è ammesso per gli atti di altri enti pervenuti all'ente esclusivamente per la notifica ai destinatari.

ART. 49

Interrogazioni

1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti la Giunta e/o il Sindaco abbiano adottato od intendano adottare in relazione a quello specifico fatto.
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri.
3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. In tal caso il Sindaco è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni e la risposta non viene trattata in Consiglio Comunale, salvo diversa decisione del Sindaco.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco stabilisce la seduta per lo svolgimento dell'interrogazione che, normalmente, viene indicata nella prima seduta utile.

ART. 50

Svolgimento delle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore al termine della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a dieci minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o no soddisfatto.

2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. Quando l'interrogazione ha carattere urgente, può essere presentata anche durante l'adunanza. In tal caso il suo svolgimento viene effettuato al termine della trattazione dei punti iscritti all'ordine del giorno.
5. Il Sindaco o un assessore, può dare risposta immediata se dispone degli elementi necessari ad esaudire la richiesta. In caso contrario si riserva di dare risposta scritta entro sette giorni da quello della presentazione.
6. Qualora il consigliere proponente non sia presente nel momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa si intende decaduta.

ART. 51 Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda rivolta alla Giunta in ordine ai motivi ed agli intendimenti della sua condotta riguardo a determinati problemi.
2. Il Sindaco stabilisce la seduta per lo svolgimento dell'interpellanza che, normalmente, viene indicata nella prima seduta utile.

ART. 52 Svolgimento delle interpellanze

1. Le interpellanze vengono svolte in Consiglio Comunale e non necessitano di risposte scritte facendo fede quanto verbalizzato in proposito.
2. Il Consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla al termine della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
4. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

ART. 53 Svolgimento congiunto di interpellanze ed interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente al termine della seduta allo scopo fissata dal Sindaco. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

ART. 54 Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Sindaco.
- 3.

ART. 55 Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti, un Consigliere per ogni Gruppo ed un Assessore. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i tre minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

ART. 56

Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno della seduta, fatta salva la presenza e l'accordo di tutti i consiglieri in carica.
2. Ciascun Consigliere può presentare una proposta di risoluzione informando il presidente in apertura di seduta su argomenti estranei all'ordine del giorno ma concernenti fatti di particolare importanza sopravvenuti alla convocazione del C.C. o di carattere straordinario.
3. La risoluzione consiste in un documento di indirizzo politico o amministrativo, presentato a conclusione del dibattito e votato dal Consiglio Comunale.
4. Spetta alla maggioranza dei Consiglieri presenti stabilire l'ordine di trattazione degli argomenti di cui al presente articolo.

ART. 57

Votazione delle mozioni

1. Le mozioni e le risoluzioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, le mozioni e le risoluzioni vengono votate nel loro complesso per appello nominale.

ART. 58

Emendamenti

1. Sono considerati "emendamenti" le correzioni di forma, le integrazioni e le modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate.
2. I consiglieri comunali possono presentare emendamenti alle proposte di deliberazioni già iscritte all'O.d.G. del Consiglio.
3. Le modalità di presentazione e svolgimento degli emendamenti in materia di bilancio, sono disciplinate dall'apposito regolamento.

TITOLO IV

PROCEDURE PARTICOLARI

ART. 59

Surrogazione dei Consiglieri e scioglimento del Consiglio

1. I Consiglieri venuti a mancare per un qualsiasi motivo vengono surrogati, mentre nel caso di sospensione dalla carica sono sostituiti temporaneamente.
2. L'approvazione della mozione di sfiducia determina lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario governativo.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta dai 2/5 (due quinti) dei Consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco, e la convocazione del Consiglio non può avvenire prima di 10 (dieci) giorni e non oltre i 30 (trenta) giorni dalla presentazione della mozione stessa.

ART. 60

Decadenza dalla carica di Consigliere Comunale

1. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dal T.U.L.O.E.L..
2. Il Consigliere Comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a 3 (tre) consecutive sedute consiliari.
3. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche su istanza di un elettore del Comune. E' pronunciata dal Consiglio almeno 10 (dieci) giorni dopo l'avvenuta notifica della relativa proposta.
4. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

ART. 61

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini che ne possono prendere visione.

TITOLO V

ART. 62

Disposizioni finali - Entrata in vigore - Pubblicazione

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione dello Statuto, disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale, limitatamente alle fattispecie non regolate dalla Legge.
2. Ogni sua modificazione è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. Viene pubblicato all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi e, dopo la sua esecutività, viene ripubblicato per ulteriori 15 (quindici) giorni.
4. Entra in vigore il giorno successivo a quello ultimo della seconda pubblicazione.
5. Un esemplare dello stesso viene depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini che, a richiesta ed a proprie spese, possono ottenerne copia.
6. Il presente Regolamento revoca il precedente approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 26.01.2007.